

COMUNE DI CASSINE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 40

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO TRIENNALE 2020-2022, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **17,30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. Ord	COGNOME E NOME		Presenti	Assenti
1	BALDI	Gianfranco Lorenzo	Si	
2	MACCARIO	Giancarlo	Si	
3	ARDITI	Sergio	Si	
4	GUAZZOTTI	Ornella	Si	
5	ARDITO	Pietro	Si	
6	VIRGILIO	Michele	Si	
7	CHIANELLO	Alessia		Si
8	GOTTA	Maria Margherita	Si	
9	ROGGERO	Enzo	Si	
10	PODESTA'	Noemi	Si	
11	PENDINO	Maria Luigia		Si
12	MALASPINA	Elena		Si
13	LANZA	Maurizio		Si
		Totale	9	4

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Dr. Silvio GENTA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Gianfranco BALDI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessore al bilancio Ardito;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 assunta in data odierna di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.);

VISTO lo schema di Bilancio triennale 2020-2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 65 in data 13.11.2019, corredato dal Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.);

VISTA la deliberazione n. 60 in data 13.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la Giunta comunale ha approvato l'elenco degli immobili di proprietà del Comune di Cassine, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ai sensi del l'art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133/2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali";

VISTO l'articolo 151, comma 1, del suddetto D. Lgs. n.267/2000 ;

DATO ATTO che lo schema di Bilancio triennale 2020-2022, debitamente corredato dal Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2020/2022 sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel termine prescritto dal vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione n. 33 in data odierna questo consiglio ha determinato per l'anno 2020 la misura di 0,65 punti percentuali l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. n. 360/98 e successive modifiche;
- con deliberazione n. 61 in data 13.11.2019 la Giunta comunale ha determinato la misura delle tariffe per la fruizione della mensa scolastica, la misura del contributo delle famiglie sul costo del servizio di trasporto scolastico, del servizio di micronido, dei servizi cimiteriali e le tariffe per le visite al Museo d'arte sacra;
- con deliberazione n. 34 in data odierna questo Consiglio ha stabilito l'articolazione delle fasce di contribuzione alla copertura del costo della mensa scolastica e del trasporto scolastico sulla base dell'I.S.E.E. del nucleo familiare degli interessati;
- con deliberazione in data odierna questo Consiglio ha determinato l'indennità di funzione al presidente del consiglio comunale e di presenza ai consiglieri comunali;

- con deliberazione n. 35 in data odierna questo Consiglio ha determinato le aliquote I.M.U. per l'anno 2020;
- con deliberazione n. 36 in data odierna questo Consiglio ha determinato l'aliquota TASI per l'anno 2020;
- con deliberazione n. 62 in data 13.11.2019 la Giunta comunale ha determinato l'utilizzo dei proventi derivanti dalle violazioni del Codice della strada ai sensi della legge 120/2010;
- l'Amministrazione non ha ritenuto di variare per il 2020 le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvate per l'anno 2002 con deliberazione della Giunta comunale n. 14 in data 11.02.2002, ai sensi del Capo II del D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i. e della Legge n. 488/99, né quelle dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, stabilite con la G.C. n. 4 in data 16.01.2019;
- l'Amministrazione non ha, inoltre, ritenuto di dover modificare le tariffe di utilizzo della Chiesa di San Francesco per lo svolgimento di riti nuziali determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 12 ottobre 2006 e le tariffe per l'utilizzo della sala consiliare per matrimoni con rito civile come deliberate con atto della Giunta Comunale n.7 del 17/3/2014;
- il Comune di Cassine è entrato a suo tempo a far parte del C.I.S.I. (Consorzio intercomunale per i servizi imprenditoriali) di Alessandria, successivamente trasformatosi in società per azioni (A.M.A.G. s.p.a.), la quale gestisce interamente il servizio idrico integrato sul territorio comunale e pertanto determina le tariffe del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione;
- con deliberazione n. 63 in data 13.11.2019 la Giunta ha individuato i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune, con i relativi costi e mezzi di finanziamento, assicurando la copertura richiesta dall'art. 14 D.L. n. 415/89 convertito in legge n. 38/90;
- l'Amministrazione non ha ritenuto di variare per il 2020 le tariffe approvate con deliberazione della Giunta n. 55 in data 12.10.2018 relative ai servizi cimiteriali;
- le previsioni relative ai trasferimenti erariali sono fondate sui dati ministeriali contabili pubblicati e sul quadro normativo di riferimento;
- è prevista la destinazione degli introiti relativi alle concessioni in uso di loculi cimiteriali per complessivi euro 28.000,00 per l'anno 2020 (del Titolo III dell'Entrata) al finanziamento di spese correnti;

CONSIDERATO inoltre che, in relazione alla tassa sui rifiuti:

il comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 stabilisce che sono attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e l'ARERA ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

- la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche assolutamente incompatibili con il rispetto di quelle previste per l'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge;

VISTA la nota IFEL del 09/12/2019 che illustra l'ordinario processo di approvazione dei provvedimenti di entrata nell'ambito della formazione del bilancio di previsione, le nuove procedure di approvazione del PEF disegnate da ARERA, e le tempistiche e gli aspetti operativi per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, e che in particolare richiama la modifica al DL fiscale 2019 per il quale "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

CONSIDERATO che in base a quanto sopra esposto e in base alle modifiche al Dl 124/2019 il termine per il 2020 di adozione di regolamenti e tariffe relative alla TARI risulta quindi sganciato dagli ordinari termini di approvazione del bilancio di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 Aprile 2020 ed in particolare gli enti che hanno già approvato o sono in procinto di approvare il bilancio di previsione entro il 31 Dicembre 2019 potranno confermare in via provvisoria i dati dell'anno 2019 anche in assenza di un PEF aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA. La disciplina della TARI potrà poi essere modificata successivamente entro il 30 Aprile 2020 senza riguardo ai termini di approvazione del bilancio di previsione, e la modifica dei costi di servizio e del metodo tariffario confluiranno in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, anche ai fini dell'attendibilità e veridicità del bilancio, confermare momentaneamente gli stanziamenti residuali relativi alla Tari dell'anno 2019 anche per l'anno 2020 rimandando la loro definitiva determinazione quando saranno chiare le metodologie da applicare in relazione agli sviluppi normativi sulla materia, entro la scadenza prevista dalla norma con un'idonea variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, per la conseguente sistemazione degli stanziamenti di Bilancio.

DATO ATTO inoltre che:

- il rinvio dell'approvazione del PEF è comunque sostenibile in quanto la definizione del Piano finanziario, finalizzato alla determinazione per l'anno 2020 della tariffa della tassa sui rifiuti, non implicherà difficoltà nel mantenimento degli equilibri di Bilancio, perchè la norma prevede la copertura integrale dei costi riferiti al servizio TARI; inoltre, per il nostro Comune, l'intera gestione è in capo alla ditta Econet S.r.l. che ne sostiene i costi e ne incassa la tariffa dagli utenti.
- le modifiche che la legge di stabilità 2020 eventualmente conterrà in riferimento ai tributi o al bilancio, una volta approvate e pubblicate verranno recepite con le eventuali modifiche regolamentari e le necessarie variazioni di bilancio;

ATTESO CHE:

- non sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 14 legge n. 131/83;

- gli stanziamenti previsti in entrata per introiti "ope legis" sono congrui;
- si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 5 legge n. 155/89, dall'art. 4 c. 6 legge n. 59/91, dall'art. 6 legge n. 359/92, dall'art. 3 ter legge n. 438/92 e dalla legge n. 335/95 in merito ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale dipendente, come pure delle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro del personale dipendente in merito al trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- è stato previsto in uscita l'apposito Fondo previsto dall'art. 20 del D.P.R. n. 465/97;
- per la determinazione dello stanziamento relativo alle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori, si è tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 82 del D. lgs. n. 267/2000, in attesa delle eventuali rideterminazioni da adottare nel caso di entrata in vigore della nuova normativa in materia;
- la spesa per il servizio di segreteria, gestito in forma convenzionata quale comune capo-convenzione dall'anno 2020 e la spesa per il personale dipendente sono state previste sulla base del trattamento economico stabilito dai rispettivi contratti collettivi nazionali di comparto in vigore;
- in relazione a quanto stabilito dall'art. 3 comma 56 della legge n. 244/2007 e s.m.i., il limite massimo presunto della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma da conferire nell'anno 2020 è preventivabile nell'importo di euro 13.000,00, nei limiti imposti dalla normativa vigente;
- è stata verificata l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 242 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 per il configurarsi delle situazioni di deficitarietà strutturale o di dissesto finanziario;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e la rimanente normativa in tema di ordinamento comunale;

VISTI: la legge n. 131/83, le leggi n. 144/89 e n. 155/89, la legge 28/02/90 n. 38, la Legge n. 549/95, la Legge n. 662/96, il D. Lgs. n. 446/97, il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, le leggi finanziarie per gli ultimi esercizi finanziari ed in particolare le leggi n. 266 del 23.12.2005 (finanziaria per il 2006), n. 296/2006 (finanziaria per il 2007), n. 244/07 (legge finanziaria per il 2008), n. 133/2008 e n. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009), n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), D.L. n. 2/2010, n. 220 (legge finanziaria per il 2011), legge di stabilità 2013 (n. 228 del 24.12.2012), legge stabilità 2014 (n. 147 del 27/12/2013), la legge 190/2014, legge stabilità 2015, la legge di stabilità 2016 (28.12.2015 n. 208), la legge di stabilità 2017 (11.12.2016 n. 232), la legge di stabilità 2018 (27.12.2017 n. 205); la legge di stabilità 2019 (30.12.2018 n. 145);

- **VISTO** l'art. 3 della legge 241/90;
- **VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro

organismi ”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

- **CONSTATATO CHE:**

- a decorrere dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore l’armonizzazione contabile per cui tutti gli enti territoriali:
- a) adottano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali;
- b) adottano dal 2016 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.lgs 118/2011. che hanno funzione autorizzatoria;
- Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:
- l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgsn. 118/2011;
- l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
- l’art. 170, comma 1, il quale prevede che dall’esercizio 2016 gli enti locali sono tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione;
- **VISTO** che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 554/99, il programma triennale dei lavori pubblici è deliberato contestualmente al bilancio di previsione ed è ad essi allegato, assieme all’elenco dei lavori da avviare nell’anno, si dà atto che lo stesso è contenuto nel D.U.P. approvato;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, reso ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di approvazione del bilancio preventivo 2019/2021 e degli allegati documenti di programmazione;

UDITA la proposta di approvare il bilancio triennale 2020/2022 e gli allegati documenti programmatori sopra richiamati ed acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale e responsabile del servizio finanziario, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1 - di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal D.lgs. 118/2011 il Bilancio di triennale 2020-2022 nelle risultanze di cui all’allegato “A” Quadro Generale Riassuntivo;

2 di approvare gli allegati al Bilancio previsti dall’allegato 9 del d.lgs. 118/2011;

3 – di approvare infine, quale ulteriore atto del bilancio triennale 2020-2022 , il c.d. “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari”, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n.

112/2008, convertito in legge n. 133/2008, riguardante i beni immobili di proprietà comunale non suscettibili di utilizzo istituzionale, dando atto che tale Piano è costituito dall'elenco dei beni individuati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 60 in data 13.11.2019;

4 - di ribadire che l'inserimento nel Piano di cui all'art. 58 della legge n. 133/2008 degli immobili richiamati al precedente punto - e compresi nell'elenco ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e che l'elenco stesso, da pubblicare mediante le forme previste per i Comuni, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

5 - di dare atto dell'invarianza sostanziale di tutte le tariffe vigenti nell'anno 2019;

6 - di riservarsi di approvare eventuali modifiche alla disciplina IMU e TASI sulla base della prossima legge di bilancio, non appena la stessa diverrà vigente, e di elaborare il Pef Tari anno 2020 entro i termini previsti dalla norma sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA;

7- di determinare, per tutte le argomentazioni e motivazioni meglio espresse nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente riportate, la conferma dei residuali stanziamenti relativi alla Tari anche per l'anno 2020, fatta salva la facoltà di procedere alla loro modificazione o integrazione che dovesse rendersi necessaria, quando l'Ente potrà disporre di un Piano economico finanziario validamente formato, sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni Arera in premessa richiamate:

8 - di dare atto che il limite massimo presunto della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma da conferire nell'anno 2020 è preventivabile nell'importo di euro 13.000,00;

9 - di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio secondo quanto disposto dall'art. 193 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

indi, con separata e successiva votazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, il Consiglio dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to BALDI Gianfranco Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENTA Dr. Silvio

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 c. 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

N. 23 Reg. pubblicazioni

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 20 GEN. 2020 all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENTA Dr. Silvio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Visti gli atti d'Ufficio, si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio dell'ente ed è divenuta esecutiva il giorno 30 DIC. 2019 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.



IL SEGRETARIO COMUNALE
GENTA Dr. Silvio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 20 GEN. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
GENTA Dr. Silvio